

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NUVOLENTO E L'ESERCIZIO COMMERCIALE
L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEI BUONI SCUOLA COMUNALI A
FAVORE DELLE FAMIGLIE DI STUDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E
FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.**

TRA

Il Comune di Nuvolento C.F. 00666520176, nella persona del Dott. Paolo Alessandro Carapezza, che interviene al presente atto in qualità di responsabile dell'area Affari generali, giusta decreto sindacale n. 19 del 01.07.2024,

E

l'esercizio commerciale _____ con sede in _____ C.F. _____, nella persona del _____ che interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante

in esecuzione della determinazione n. 189 del 23.06.2025 del responsabile dell'area Affari Generali

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ARTICOLO 1
OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei buoni scuola del Comune per l'acquisto, presso gli esercizi commerciali il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, da parte delle famiglie di studenti residenti a Nuvolento (BS) e frequentanti la scuola secondaria di primo grado, dei beni indicati al successivo articolo 5.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra l'operatore commerciale e l'acquirente dei beni.

**ARTICOLO 2
MODALITA' DI UTILIZZO**

I buoni scuola del valore di euro 100,00 (*per gli alunni delle classi seconde e terze*) e di euro 150,00 (*per gli alunni delle classi prime*) sono rilasciati dal Comune di Nuvolento e potranno essere spesi presso l'esercizio convenzionato entro **il 31/10/2025**.

**ARTICOLO 3
MODALITA' DI RIMBORSO**

Il buono scuola è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune di apposito rendiconto, corredato del buono ricevuto dal cliente e del relativo scontrino fiscale emesso per gli acquisti effettuati, dovendo provvedere a rilasciare al cliente, all'atto dell'acquisto, uno scontrino di cortesia e previa verifica della regolarità della documentazione presentata. Il rimborso viene effettuato mediante disposizione di bonifico sul c.c. indicato.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare all'ufficio protocollo del Comune tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso entro il giorno trenta di ogni mese.

Il Comune si impegna a rimborsare il valore dei buoni spesa entro i 15 giorni successivi alla ricezione della documentazione completa.

ARTICOLO 4 CONDIZIONI

I buoni scuola sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante e non danno luogo a resto. L'esercizio commerciale si impegna ad applicare sui prodotti acquistati i prezzi indicati nel listino trasmesso unitamente al modulo di adesione mediante PEC.

ARTICOLO 5 BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SCUOLA.

Con il buono scuola possono essere acquistati i seguenti articoli:

1. libri di testo;
2. cancelleria;
3. materiale scolastico e didattico.

È in capo all'esercizio commerciale la verifica, al momento del pagamento, del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente, accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ARTICOLO 6 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 31 ottobre 2025.

ARTICOLO 7 RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito dell'esecuzione del servizio, è tenuto al rispetto della normativa in materia di diritto alla riservatezza dei dati, in ottemperanza alle norme vigenti.

ARTICOLO 8 CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni scuola nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'articolo 5, e di interrompere altresì il servizio per il beneficiario del buono.

ARTICOLO 9 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti, inerenti all'esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Tribunale di Brescia, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ARTICOLO 10 DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Nuvolento.

ARTICOLO 11
SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. n. 131/1986.

ARTICOLO 12
NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Nuvolento,

Il Comune di Nuvolento
(dott. Paolo Alessandro Carapezza)

L'Esercizio Commerciale
